

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018**

**366/2018/R/COM**

**ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE SCHEDE DI CONFRONTABILITÀ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1025<sup>a</sup> riunione del 28 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Terzo Pacchetto);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com (di seguito: deliberazione 642/2016/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com (di seguito: deliberazione 610/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il documento per la consultazione 17 maggio 2018, 289/2018/R/com, recante "Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali"

domestici del Codice di condotta commerciale” (di seguito: documento per la consultazione 289/2018/R/com).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo “*la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali*” (articolo 2, comma 12, lettera l)); analogo richiamo all’importanza della trasparenza e comprensione delle condizioni contrattuali di erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti finali si trova, a livello comunitario, negli atti costituenti il Terzo Pacchetto che, in particolare, fissa un livello minimo di tutela dei clienti civili, anche riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di fornitura e domanda all’autorità di regolazione nazionale l’adozione delle misure necessarie volte ad assicurare che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti siano affidabili e siano fornite in modo confrontabile;
- l’aumento della comprensione delle offerte commerciali da parte dei clienti finali, che è anche un presupposto per la loro partecipazione attiva al mercato, è una delle misure fondamentali rispetto all’obiettivo di addivenire a un assetto in cui il mercato libero costituisca la modalità normale di approvvigionamento anche per i clienti di piccola dimensione, soprattutto, in vista del superamento della c.d. funzione di controllo di prezzo che, ai sensi della legge 124/17, avrà luogo l’1 luglio 2019, funzione attualmente assicurata dai servizi di tutela di energia elettrica e di gas naturale nei mercati *retail*;
- la predetta legge 124/17 prevede una serie di interventi a supporto dell’ulteriore sviluppo della concorrenzialità del mercato *retail* disponendo, in particolare, che entro cinque mesi dall’entrata in vigore della legge in argomento, al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica (comma 61), l’Autorità disponga la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII (di seguito: Gestore) di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato *retail* con riferimento ai clienti domestici del settore dell’energia elettrica e del gas naturale, alle imprese del settore elettrico connesse in bassa tensione e alle imprese del settore del gas naturale con consumi annui non superiori a 200.000 Smc (di seguito: Portale Offerte), che gli operatori della vendita sono tenuti a trasmettere per la loro pubblicazione e stabilisca altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti per la sua attuazione, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni erogate dall’Autorità medesima.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- in coerenza con quanto precede, l’Autorità ha promosso una nutrita serie di interventi mirati a promuovere il buon funzionamento dei mercati *retail* a beneficio dei clienti di piccole dimensioni, anche in ragione della loro minore conoscenza del mercato e ridotta capacità negoziale, ciò al fine di consentire una maggiore partecipazione al mercato da parte della domanda secondo i dettami della sua legge istitutiva; con specifico riferimento al tema della comparazione tra le offerte di mercato:
  - a. già dal 2008 è disponibile sul sito *internet* dell’Autorità il TrovaOfferte, uno strumento che consente il confronto delle sole offerte rivolte ai clienti domestici del mercato libero proposte dai venditori che volontariamente decidono di pubblicarle in tale strumento; tale confronto è effettuato calcolando la spesa annua associata a ciascuna offerta ivi visualizzata “staticamente” sulla base dei prezzi in vigore nel momento in cui è effettuata la consultazione del sito;
  - b. con riferimento ai clienti domestici, il Codice di condotta commerciale prevede che il venditore, in occasione della proposta di un contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e in ogni caso, prima della conclusione del medesimo, consegna al cliente, tra l’altro, una Scheda di confrontabilità della spesa che costituisce una sintesi delle condizioni economiche dell’offerta e reca altresì un confronto, per profili di consumo standard individuati dall’Autorità, della spesa annua che il cliente sosterebbe accettando la predetta proposta e della spesa connessa ai servizi di tutela;
  - c. in seguito alla pubblicazione della legge 124/17, con la deliberazione 610/2017/R/com è stato avviato un procedimento per la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del Portale Offerte e con la deliberazione 51/2018/R/com è stata altresì definita la relativa disciplina mediante l’allegato A alla predetta deliberazione (di seguito: Regolamento del Portale Offerte), secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 61 della medesima legge;
- il Portale Offerte, consente di superare i limiti connessi all’odierno TrovaOfferte sia dal punto di vista tecnologico, in quanto dotato di soluzioni informatiche più moderne e aggiornate, sia sotto il profilo delle funzioni di ricerca, che risultano potenziate rispetto alla situazione attuale; tale sistema informativo avendo natura obbligatoria per le imprese di vendita interessate - anziché volontaria come il TrovaOfferte - realizza il confronto tra una ampia platea di offerte, dato che includerà le offerte di tutti i venditori operanti nel mercato *retail* commercializzate nei riguardi di tutti i clienti di piccole dimensioni, inclusi i clienti non domestici che attualmente dispongono di un numero limitato di strumenti di confrontabilità.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 610/2017/R/com, l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 289/2018/R/com, finalizzato a raccogliere le osservazioni ed i suggerimenti dei soggetti interessati

relativamente alla esigenze di armonizzazione delle *Schede di confrontabilità della spesa*, di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del Codice di condotta commerciale (di seguito: schede di confrontabilità), con i criteri adottati dall'Autorità per la definizione della disciplina del Portale Offerte; nel documento per la consultazione sono state, inoltre, presentati alcuni orientamenti finalizzati al miglioramento della chiarezza e comprensibilità delle schede di confrontabilità nonché una prima ricognizione generale dei possibili interventi evolutivi delle suddette schede;

- più in dettaglio, gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 289/2018/R/com relativamente all'armonizzazione dei criteri di stima della spesa annua delle schede di confrontabilità con quelli utilizzati nel Portale Offerte, prevedono che:
  - i. nel calcolo della spesa annua stimata, evidenziata nelle schede di confrontabilità, siano compresi, come nel Portale Offerte, gli eventuali sconti applicati automaticamente in virtù dell'adesione all'offerta, inclusi gli sconti percepiti dal cliente qualora questo non risolva il contratto prima dell'anno, dando separata evidenza degli eventuali altri sconti condizionati;
  - ii. nelle schede di confrontabilità, i venditori utilizzino, per la stima della spesa annua delle offerte a prezzo variabile lo stesso criterio previsto dal Regolamento del Portale Offerte;
  - iii. non debba essere fornita al cliente finale la Scheda di confrontabilità relativamente alle offerte non generalizzate, quali ad esempio quelle rivolte ai dipendenti del venditore e delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, o a familiari o amici dei medesimi dipendenti;
- gli orientamenti finalizzati alla semplificazione della struttura delle schede ed al miglioramento della chiarezza espositiva, prevedono invece:
  - i. di armonizzare la struttura delle schede di energia elettrica e gas al fine di agevolare l'analisi delle offerte da parte del cliente finale, anche eventualmente interessato a valutare entrambe le forniture; a tal fine, si prevede che la scheda relativa alla fornitura di energia elettrica presenti il confronto del servizio di maggior tutela facendo esclusivamente riferimento alla distribuzione dei consumi tra le fasce orarie relative al "profilo tipo" e di introdurre nella scheda relativa alla fornitura di energia elettrica due colonne, attualmente previste nella sola scheda relativa alla fornitura di gas, che rendono più comprensibile il confronto con il servizio di maggior tutela: "minore o maggiore spesa" e "variazione percentuale della spesa";
  - ii. di semplificare l'attuale scheda relativa alle forniture congiunte, prevedendo che, in caso di offerta *dual fuel*, il venditore consegna al cliente finale entrambe le schede relative alle forniture di energia elettrica e gas naturale, congiuntamente ad un riquadro che riporta la spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta;
  - iii. di modificare le combinazioni di livello di consumo annuo (in kWh), potenza impegnata e tipo di abitazione utilizzate nella scheda relativa alla forniture di energia elettrica affinché siano maggiormente rappresentative del mercato;

- relativamente ai possibili interventi evolutivi delle schede di confrontabilità in vista della fine della tutela di prezzo, ad oggi prevista per l'1 luglio 2019, nel documento per la consultazione 289/2018/R/com si è prospettata una prima ricognizione generale sul diverso ruolo che le schede in argomento potrebbero svolgere in prospettiva;
- infine, nel documento per la consultazione 289/2018/R/com, si sono prospettate le seguenti tempistiche di attuazione degli orientamenti:
  - dall'1 luglio 2018 adozione dei nuovi criteri per la stima della spesa annua dei servizi di tutela e delle offerte PLACET, fermo restando, fino all'1 settembre 2018, l'utilizzo dei modelli di scheda attualmente vigenti;
  - dall'1 settembre 2018 adozione dei nuovi modelli di scheda e dei nuovi criteri di stima della spesa annua per tutte le offerte proposte ai clienti domestici;
  - dall'1 luglio 2018, esclusione per i venditori dall'obbligo di fornire al cliente finale domestico la scheda di confrontabilità per le offerte non generalizzate.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 289/2018/R/com sono pervenute osservazioni e proposte da parte di: sei associazioni degli operatori, sei operatori singolarmente e tre associazioni rappresentative dei clienti domestici;
- con riferimento agli obiettivi di armonizzazione con il Portale Offerte esposti dall'Autorità nel documento di consultazione:
  - le associazioni degli operatori e gli operatori singolarmente hanno espresso perplessità in merito alla reale necessità dell'intervento, in quanto ritengono che, per motivi intrinseci ai due strumenti (schede e Portale), la stima della spesa annua non potrà essere del tutto uniformata e che la validità delle nuove schede di confrontabilità sarebbe molto limitata nel tempo (ad oggi, il superamento dei regimi di tutela è prevista per il 1 luglio 2019). Lo scarso valore aggiunto in termini informativi per il cliente finale e i costi operativi di adeguamento per gli operatori non giustificerebbero tale intervento. La maggior parte di essi, inoltre, sottolinea come i due strumenti non debbano essere necessariamente armonizzati in quanto rivolti a clienti differenti: il Portale Offerte è indirizzato a clienti digitalizzati mentre le schede sono consegnate ad una platea più eterogenea e generalizzata che comprende anche clienti non avvezzi alla tecnologia;
  - le associazioni rappresentative dei clienti domestici hanno espresso parere sostanzialmente favorevole;
- nello specifico dei singoli orientamenti relativi all'armonizzazione dei criteri di stima della spesa annua delle schede di confrontabilità con quelli utilizzati nel Portale Offerte:
  - i. le associazioni degli operatori e gli operatori singolarmente si sono espressi favorevolmente sull'omogeneizzazione del criterio di inclusione degli sconti nella stima della spesa annua delle schede con quello del Portale Offerte; al contempo, alcuni operatori hanno chiesto delucidazioni in merito alla gestione e al computo di sconti; pareri favorevoli sono giunti anche dalle associazioni

- rappresentative dei clienti domestici, le quali però hanno espresso contrarietà circa il mantenimento del vigente criterio di esclusione di imposte e tasse dalla stima della spesa annua delle schede;
- ii. la quasi totalità delle associazioni degli operatori e degli operatori singolarmente ha espresso contrarietà all'adozione del criterio di stima della spesa annua del Portale Offerte per le schede di confrontabilità, in particolare citando l'onerosità dell'implementazione (ad es. adeguamento dei sistemi operativi e ottenimento delle licenze per i riferimenti delle quotazioni *forward*) e la brevità del periodo in cui l'aggiornamento delle schede sarà in vigore; in particolare, dalle osservazioni sono emerse diverse criticità in merito:
    - a) alle tempistiche del provvedimento, ritenute troppo stringenti in quanto gli operatori attualmente predispongono e diffondono ai canali fisici le schede con un congruo anticipo rispetto la commercializzazione sul mercato dell'offerta;
    - b) ai tempi di implementazione della funzione di anteprima del Portale Offerte di cui al comma 30.1, lettera b) del Regolamento, al momento della consultazione non ancora disponibile;
    - c) al criterio di stima della spesa annua, in quanto alcuni aspetti dell'Art. 17 del Regolamento, "Aggiornamento delle componenti a prezzo variabile", devono ancora essere definiti dal Gestore;
  - dalle associazioni rappresentative dei consumatori, invece, non sono state sollevate osservazioni particolari in merito a questa parte del quesito;
  - iii. non sono giunte specifiche osservazioni da parte degli operatori in merito all'esclusione dell'obbligo di consegna delle schede di confrontabilità per le offerte non generalizzate, fermo restando la richiesta di due associazioni di operatori di specificare in maggior dettaglio quali offerte rientrino nella categoria; un'associazione rappresentativa dei clienti domestici ha invece evidenziato che ritiene critica tale esclusione in quanto toglierebbe ai clienti destinatari delle offerte non generalizzate qualsiasi elemento per poter effettuare ricerche e comparazioni in merito alla effettiva convenienza delle stesse;
- con riferimento agli obiettivi di semplificazione esposti dall'Autorità nel documento di consultazione è emerso un generale e trasversale apprezzamento, anche in vista del superamento delle tutele di prezzo e della necessità di capacitare e rendere partecipe il cliente finale attraverso strumenti che veicolino in maniera intuitiva e comprensibile le informazioni;
  - nello specifico dei singoli orientamenti relativi alla semplificazione delle schede di confrontabilità:
    - i. gran parte degli operatori ha espresso contrarietà alla proposta di uniformare la struttura della scheda dell'energia elettrica con quella del gas naturale in quanto questo porterebbe all'eliminazione dei profili di consumo spostati in fasce di punta e non di punta; tali profili, secondo i soggetti interpellati, sarebbero efficaci nel mostrare la convenienza delle offerte biorarie rispetto quelle monorarie e rispetto al servizio di maggior tutela; le associazioni

- rappresentative dei consumatori hanno espresso, invece, parere favorevole; una di esse ha rimarcato la necessità di esplicitare la distribuzione del consumo del profilo tipo tra le fasce F1 e F2 F3;
- ii. la revisione della scheda relativa alla fornitura *dual fuel* ha riscontrato pareri favorevoli trasversali; un operatore singolarmente ha proposto di eliminare tale scheda, in quanto ridondante se previste le due schede (elettrico e gas) contestualmente;
  - iii. l'aggiornamento dei profili di consumo e potenza impegnata ha visto pareri favorevoli sia dalle associazioni degli operatori e dagli operatori singolarmente sia dalle associazioni rappresentative dei clienti domestici; per tale aspetto sono state effettuate le seguenti segnalazioni puntuali: opportunità di sostituire il profilo con potenza impegnata 3,5 kW con quello con potenza impegnata 4,5 kW in quanto ritenuto più diffuso e quindi maggiormente rappresentativo; opportunità di eliminare il profilo 3,5 kW/3.500 kWh in quanto sostanzialmente identico, in termini di spesa annua stimata, al profilo 3 kW/3.200 kWh;
- per quanto concerne la prima ricognizione relativa ad un ipotesi di revisione della disciplina delle schede di confrontabilità all'atto del superamento delle tutele di prezzo, le associazioni degli operatori e gli operatori singolarmente hanno mostrato un condiviso interesse nel rendere tali schede puri strumenti informativi, senza confronti di alcun tipo, contenenti una sintesi delle condizioni economiche del contratto e, eventualmente, la stima della spesa annua secondo i profili già individuati dall'Autorità per le schede di confrontabilità stesse; esse, inoltre, hanno rimarcato la necessità che l'Autorità stabilisca linee guida generali anziché obblighi specifici in termini di contenuti e formati; un'associazione rappresentativa dei clienti domestici ritiene, invece, prematuro eliminare la confrontabilità al 1 luglio 2019, ferma restando la necessità di individuare il *benchmark* di riferimento in consultazioni successive; a tal proposito, un operatore ha proposto di utilizzare, come riferimento per la stima della spesa annua, l'offerta PLACET del singolo venditore;
  - in tema di tempistiche di attuazione, la totalità delle associazioni degli operatori e la quasi totalità degli operatori singolarmente hanno espresso contrarietà, per ragioni connesse all'organizzazione necessaria per l'implementazione dei nuovi criteri di stima della spesa annua nonché per la predisposizione e diffusione delle schede aggiornate.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno effettuare interventi di armonizzazione e semplificazione della disciplina delle schede di confrontabilità del Codice di condotta commerciale al fine di ottimizzare tale strumento e renderlo ancora più intuitivo e chiaro, anche per agevolare e aumentare la capacitazione del cliente finale domestico in vista del superamento delle tutele di prezzo, garantendo al contempo la coerenza con i criteri del Portale Offerte;

- relativamente all'orientamento di armonizzazione dei criteri di stima della spesa annua delle schede di confrontabilità con quelli utilizzati nel Portale Offerte sia opportuno, alla luce delle osservazioni pervenute, confermare i seguenti orientamenti espressi in consultazione:
  - i. il criterio di inclusione degli sconti nel calcolo della spesa annua stimata comprendendo gli eventuali sconti applicati automaticamente in virtù dell'adesione all'offerta, inclusi gli sconti percepiti dal cliente qualora questo non risolva il contratto prima dell'anno, dando separata evidenza degli eventuali altri sconti condizionati, in quanto su tale criterio si è registrato un pressoché unanime consenso; sia altresì opportuno specificare le modalità di gestione degli sconti che non concorrono alla decurtazione della base imponibile e, per le offerte pluriennali, delle eventuali variazioni automatiche delle condizioni economiche applicabili trascorsi 12 mesi;
  - ii. l'utilizzo, per la stima della spesa annua delle componenti di prezzo variabili nelle schede di confrontabilità, dello stesso criterio previsto dal Regolamento del Portale Offerte per garantire al cliente finale di disporre di riferimenti univoci e coerenti per la valutazione delle offerte proposte dai venditori, ridefinendo tuttavia le tempistiche di attuazione di tale modifica, come più avanti specificato, al fine di tenere conto delle criticità operative di adeguamento;
  - iii. l'esclusione dalla consegna al cliente finale della scheda di confrontabilità relativamente alle offerte non generalizzate, tra cui quelle rivolte ai dipendenti del venditore e delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, o a familiari o amici dei medesimi dipendenti, in considerazione da un lato dell'onerosità per l'implementazione dei nuovi criteri di stima della spesa annua per offerte per le quali non potranno essere disponibili le funzionalità del Portale e dall'altro del fatto che comunque le offerte non generalizzate non presentano particolari criticità in termini di esigenze di tutela del cliente finale domestico in quanto, per loro natura, di norma vantaggiose;
- in merito agli orientamenti finalizzati alla semplificazione della struttura delle schede ed al miglioramento della chiarezza espositiva, sia opportuno:
  - i. confermare l'armonizzazione della struttura delle schede di energia elettrica e gas naturale e la previsione che la scheda relativa alla fornitura di energia elettrica presenti il confronto del servizio di maggior tutela, facendo esclusivamente riferimento alla distribuzione dei consumi tra le fasce orarie relative al "profilo tipo", al fine di migliorare la chiarezza delle medesime schede senza sacrificare elementi di confronto essenziali per la capacitazione del cliente finale, ma specificando nella scheda, come richiesto in consultazione, la distribuzione indicativa del consumo del profilo tipo tra le fasce F1 e F2 F3; alla luce delle perplessità espresse da alcuni operatori relativamente all'eliminazione dei profili di consumo spostati in fasce di punta e non di punta, si ritiene opportuno, tuttavia, integrare le schede con l'indicazione della possibilità per il cliente finale di ottenere una stima personalizzata della propria spesa mediante l'utilizzo del Portale Offerte;

- ii. confermare la semplificazione della scheda relativa alle forniture congiunta alla luce del generale consenso registrato a riguardo;
- iii. introdurre le modifiche alle combinazioni di livello di consumo annuo (in kWh), potenza impegnata e tipo di abitazione utilizzate nella scheda relativa alla forniture di energia elettrica prospettate in consultazione, prevedendo tuttavia, in accoglimento delle osservazioni pervenute, di utilizzare un profilo con potenza impegnata pari a 4,5 kW anziché pari a 3,5 kW, fermo restando lo stesso livello di consumo;
- sia opportuno prevedere che i possibili interventi evolutivi delle schede di confrontabilità in vista della fine delle tutele di prezzo siano oggetto di approfondimento in successivi documenti per la consultazione, che tengano conto di quanto emerso dalle presente consultazione;
- infine, alla luce delle difficoltà evidenziate dagli operatori in merito ai tempi necessari per l'implementazione dei nuovi criteri di stima della spesa annua nonché per la predisposizione e diffusione delle schede aggiornate sia opportuno prevedere che le nuove disposizioni in materia di schede di confrontabilità decorrano dall'1 ottobre 2018 e che continuino ad applicarsi in via transitoria i soli criteri di stima della spesa annua di cui al Codice di condotta commerciale ad oggi vigente, limitatamente alle offerte non pubblicate sul Portale Offerte e fino alla loro pubblicazione.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- procedere, con l'occasione, ad un intervento di riordino del testo del Codice di condotta commerciale vigente e di coordinamento testuale con le disposizioni non innovate dal presente provvedimento, fermo restando eventuali successivi interventi per una revisione complessiva delle diverse disposizioni ad oggi non oggetto del provvedimento;
- disporre a tal fine la pubblicazione del nuovo testo delle disposizioni del Codice di condotta commerciale;
- prevedere altresì, al fine di garantire chiarezza, la contestuale pubblicazione di un documento con l'indicazione delle modifiche ed integrazioni adottate col presente provvedimento, rispetto all'attuale versione del Codice di condotta commerciale;
- che l'intervento di riordino e di coordinamento testuale del Codice di condotta commerciale, per quanto riguarda le parti non innovate ai sensi del presente provvedimento, non debba essere sottoposto a consultazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, essendo una mera attività di sistemazione formale di disposizioni già in essere e già sottoposte a consultazione.

## **DELIBERA**

1. di adottare il Codice di commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali nei termini di cui all'Allegato A al presente provvedimento con efficacia dall'1 ottobre 2018;
2. di abrogare dalla medesima data la deliberazione ARG/com 104/10 e il relativo allegato A;
3. di pubblicare un documento (Allegato B) con l'indicazione delle disposizioni del Codice di condotta commerciale, modificate o integrate in esito al procedimento che trova conclusione con il presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*